

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati  
Loro sedi

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità  
Loro Referenti

**Oggetto:** **ACCREDIA - Circolare Informativa DC N° 17/2020**  
**Prassi di Riferimento UNI PdR 88:2020 - Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti.**

### **Il quadro generale di riferimento**

La prassi nasce dall'esigenza riscontrata dagli stakeholders, di avere a disposizione uno strumento in grado di definire, in coerenza a quanto previsto dai dispositivi di legge ambientali nazionali e dalla normativa tecnica esistente, cosa s'intenda per materiale riciclato, materiale recuperato, sottoprodotto, e come si stabilisca la determinazione del loro contenuto in un prodotto o componente del prodotto o materiale, immesso da un'organizzazione sul mercato nazionale.

Gli schemi di certificazione ambientale degli edifici nazionali ed internazionali e le recenti disposizioni di legge nazionale ai fini dell'attuazione dei Green Public Procurement (GPP), con particolare riferimento a quanto richiesto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, guardano con crescente interesse al tema dell'economia circolare e in particolare alla riduzione nell'uso di materia vergine per la produzione di nuovi prodotti.

A tal fine viene incentivato l'impiego dei rifiuti opportunamente recuperati e trattati così come dei sottoprodotti, materiali diversamente qualificati rispetto ai rifiuti ai sensi della legislazione ambientale vigente, ed originati dai residui di processi produttivi.

La prassi intende soddisfare l'esigenza espressa da associazioni rappresentanti il mondo degli organismi di certificazione, ispezione e di prova di terza parte, di definire un metodo di verifica univoco, nonché le specifiche per l'elaborazione di uno schema finalizzato alla certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, ivi comprese le sotto-classificazioni di materiale riciclato pre-consumer o materiale riciclato post-consumer, dichiarato da un'organizzazione in un prodotto, immesso sul mercato nazionale.

### Scopo e campo di applicazione

La presente prassi si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La presente prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o

prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

### 1) Regole di certificazione

Norma di accreditamento	di ISO/IEC 17065:2012
Norma di certificazione	di PdR 88:2020 Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti.
Criteri di competenza del Gruppo di verifica	L'OdC deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione dei GVI tali da assicurare che il GVI sia composto da auditor (e da esperti tecnici per quanto necessario), che dispongano della competenza complessiva adeguata a svolgere l'audit. Si veda quanto specificato al § 6.1.2 CRITERI DI COMPETENZA GRUPPO DI VERIFICA.
Criteri di competenza del decision maker e del contract reviewer	L'Organo che ricopre la Funzione Tecnica di delibera delle certificazioni (che può essere composto da uno o più membri) deve garantire quanto specificato al § 6.1.3 CRITERI DI COMPETENZA DELLE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.
Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	Sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione richiedente la certificazione, l'organismo di certificazione determina le durate delle attività di verifica. Si veda quanto specificato al § 5.2.2 DEFINIZIONE DELLA DURATA DELLA VERIFICA.
Scopo del certificato	Deve essere adeguatamente esplicativo del prodotto oggetto della certificazione indicando i riferimenti dello schema. Si veda quanto specificato al § 6.5 REQUISITI DEL CERTIFICATO
Modalità di verifica e registrazioni	Si veda quanto indicato di specifico nel testo della prassi di riferimento ai § 5.2.1 COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE, § 5.2.1.3 DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI PRODUZIONE PER LA VERIFICA DEL CONTENUTO DI RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPIRODOTTO, § 5.2.8 VERIFICA SUL PRODOTTO RISULTANTE DAL PROCESSO DI FABBRICAZIONE.

### 2) Processo di Accredimento

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITamento ed estensione.

Il certificato di accREDITamento riporterà il riferimento alla PdR 88:2020.

Nel caso in cui l'OdC possieda già accREDITamenti rilasciati da altri Enti di Accredimento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

A	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065:2012	Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi possibilmente insieme all'OdC – in sede o in remoto). 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.
B	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065:2012, ma accreditato per altri schemi di accREDITamento	Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi possibilmente insieme all'OdC – in sede o in remoto).  Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate.  1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.
C	OdC non ancora accreditato in nessuno schema	Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi possibilmente insieme all'OdC – in sede o in remoto). Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate.  1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.

Documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale:

- a) Criteri di qualifica e curricula degli auditor, di chi svolge la fase di riesame e, se differenti, di chi delibera la certificazione
- b) Procedura per la costituzione e gestione dei Gruppi di Audit Procedura per la costituzione e gestione dei Gruppi di Audit;
- c) Attestato/Certificato rilasciato dall'OdC;
- d) Lista dei certificati già emessi, e delle prossime attività di verifica (dato necessario per poi pianificare la verifica in accompagnamento);
- e) Procedure / regolamenti contrattuali applicabili alla verifica, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione (dall'offerta alla Certificazione);
- f) Per gli OdC NON accreditati ISO/IEC 17065, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare la documentazione richiesta nella domanda di accREDITamento.

Per l'elenco della documentazione completa si prenda a riferimento quanto richiesto nella DA-01.

### 3) Mantenimento dell'AccREDITamento

Per il mantenimento dell'accREDITamento, durante l'intero ciclo di accREDITamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- o se l'OdC ha emesso fino a 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- o se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- o se l'OdC ha emesso più di 201 certificati nello schema, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

Vi porgiamo cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**  
**Direttore Dipartimento**  
**Certificazione e Ispezione**